

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 17 dicembre 2020.

Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE ANIEF in data 2 dicembre 2020. (Delibera n. 20/303).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore;

Premesso che:

l'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione: «l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca è contenuta nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché nell'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999 per il comparto della scuola, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999; nell'Accordo nazionale allegato al CCNL del 22 marzo 1996 per il personale del Comparto università - norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996) e nell'Accordo nazionale del 17 maggio 1996, allegato al CCNL, per il personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

il 2 agosto 2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato e integrato la legge n. 146 del 1990 e reso necessario un adeguamento della disciplina descritta, è stata sottoscritta tra l'ARAN e Cgil, Cisl, Uil e Snals una pre-intesa, relativa al solo settore della scuola, sui servizi minimi essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione: pre-intesa che, tuttavia, non è mai stata recepita in un nuovo accordo né, tantomeno, è stata valutata idonea dalla Commissione di garanzia;

la Commissione, a distanza di quasi vent'anni, ha ritenuto quindi necessario sollecitare le parti sociali ad una riflessione sull'opportunità di aggiornare le regole vigenti in tutti i settori del comparto istruzione e ricerca,

con particolare riferimento a quello della scuola, anche alla luce del significativo incremento della conflittualità registrata a livello nazionale, causata, tra l'altro, dall'eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento nel sistema politico e delle relazioni industriali;


in particolare, è stato osservato che, nella prassi, tali azioni di sciopero, pur non conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti del servizio, a causa dell'inadeguatezza manifestatasi nel tempo di alcune disposizioni della disciplina vigente;

ci si riferisce all'inefficacia del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, all'inidoneità delle previsioni in merito ad una corretta comunicazione all'utenza da parte dell'Amministrazione, alle difficoltà, per le istituzioni scolastiche, di adottare misure concretamente idonee a ridurre, o limitare, il pregiudizio recato all'utenza dall'astensione collettiva a causa dell'impossibilità di conoscere preventivamente l'effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalità del servizio, ai disservizi lamentati dagli utenti a causa di astensioni collettive incidenti sul medesimo bacino di utenza effettuate a breve distanza l'una dall'altra e, talvolta, a ridosso di festività o in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, al problema del c.d. «effetto annuncio»;

per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere, attraverso una serie di incontri, un tavolo unitario fra l'ARAN, il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un nuovo accordo quanto più ampiamente condiviso fra le parti e volto ad assicurare un più equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

nel corso delle audizioni del 24 novembre 2016 e del 19 gennaio 2017, la Commissione ha illustrato alle parti sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a tutti gli attori l'invito ad adoperarsi per elaborare concrete proposte operative atte a superare le criticità riscontrate e ad individuare un nuovo equilibrio tra i diritti costituzionali in gioco;

le principali questioni segnalate dalla Commissione possono essere così riassunte: 1) disamina della pre-intesa del 2 agosto 2001 sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Aran; 2) possibilità di estendere le regole comuni della pre-intesa agli altri comparti nel settore della conoscenza (università, ricerca e Afam), anche in considerazione della recente istituzione del comparto unico istruzione e ricerca; per quanto concerne il solo settore della scuola: 3) ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali con particolare attenzione agli ATA; 4) introduzione di brevi periodi di franchigia coincidenti con i gior-



ni di immediata ripresa delle attività didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e pasquali), al fine di assicurare una corretta ed efficace informativa agli utenti; 5) rafforzamento degli obblighi di informazione all'utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, profili di responsabilità del dirigente scolastico ed eventuale previsione di un obbligo per lo stesso di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle;

in quella sede, tutte le parti sociali hanno convenuto sulla necessità di procedere ad una revisione delle regole attualmente vigenti in caso di sciopero del personale dei comparti scuola, università, istituzioni ed enti di ricerca, pur esprimendo le proprie perplessità in ordine alle possibili soluzioni prospettate dall'Autorità quali l'ampliamento delle prestazioni indispensabili, con particolare riferimento all'obbligo di vigilanza sui minori, e all'individuazione di strumenti idonei a migliorare l'adempimento, da parte del dirigente scolastico, dei propri obblighi di informazione verso gli utenti del servizio finale;

all'esito di tali audizioni, le parti e questa Autorità (con nota prot. n. 2521 del 17 febbraio 2017) hanno concordato la sospensione del confronto in atto in considerazione dell'imminente riapertura del tavolo di contrattazione nazionale sfociato, successivamente, il 19 aprile 2018, nel nuovo CCNL istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, che, tuttavia, nulla ha previsto in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali rispetto ai precedenti accordi;

per tali ragioni, la Commissione, con nota del 18 luglio 2019, ha invitato l'ARAN a riprendere il confronto negoziale sul tema dello sciopero indicando quale termine ultimo il 31 dicembre 2019: termine che è stato poi più volte prorogato dalla Commissione, sia per garantire alle stesse un più ampio confronto su tutti i punti oggetto di discussione sia a causa dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid 19;

nel contempo, su invito della Commissione, in data 8 aprile 2020 il MIUR ha comunicato di aver approfittato dei numerosi confronti avvenuti sul delicato tema dell'informazione agli utenti per avviare un progetto di manutenzione evolutiva della procedura informatizzata di rilevazione dei dati di adesione agli scioperi, al fine di consentire la formulazione di giudizi prognostici attendibili sull'effettivo impatto di un'astensione collettiva sul servizio scolastico, attraverso l'utilizzo di due principali indicatori quali il numero dei plessi scolastici e delle classi parzialmente e/o totalmente interessate da una possibile chiusura;

con nota del 27 agosto 2020, il MIUR ha reso noto alla Commissione e a tutti gli uffici scolastici regionali l'introduzione di una nuova procedura di rilevazione dei dati di adesione allo sciopero del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, divenuto operativo già in occasione dell'astensione nazionale del comparto scuola del 24-25 settembre 2020;

in data 2 dicembre 2020, dopo una trattativa lunga e complessa, è stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF il nuovo Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, successivamente trasmesso dall'ARAN alla Commissione, per la prescritta valutazione di idoneità, con nota del 3 dicembre 2020;

il 4 dicembre 2020 questa Commissione ha inviato il testo dell'accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro come termine ultimo per la trasmissione dello stesso il 14 dicembre 2020: parere favorevole che è successivamente pervenuto da parte di Federconsumatori il 9 dicembre 2020, la sola associazione ad aver risposto all'invito;

Considerato che:


l'Accordo del 2 dicembre 2020, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento;

l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, individuandolo nel personale dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, esclusi i dirigenti;

l'intesa, dunque, ha semplificato il quadro normativo vigente accorpando per la prima volta in un unico testo organico la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, università, ricerca ed AFAM, prevedendo sia delle regole comuni da rispettare in caso di astensione collettiva dalle prestazioni che previsioni particolari in materia di prestazioni indispensabili, contingente di personale ed informazione all'utenza dettate dalla peculiarità dei singoli settori interessati dallo sciopero;

per quanto riguarda l'insieme delle previsioni comuni da rispettare in caso di astensione collettiva, l'art. 11 reca una disciplina analitica e puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, nell'ottica della prevenzione del conflitto e di una possibile risoluzione delle vertenze aventi rilievo nazionale, regionale e locale e di una armonizzazione con le analoghe previsioni contenute negli accordi in materia di sciopero vigenti negli altri comparti di istruzione pubblica;

la riduzione del termine di preavviso minimo da quindici a dieci giorni, di cui all'art. 10, comma 1, mira ad una rideterminazione più funzionale dei termini previsti dalla previgente disciplina, almeno con riferimento al settore scuola, ed assicura alle amministrazioni un lasso di tempo sufficiente per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza e alla predisposizione del contingente di personale da esonerare in occasione di uno sciopero, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;



l'ampliamento dell'intervallo minimo tra le azioni di sciopero a dodici giorni liberi (a fronte dei sette originariamente previsti nel settore della scuola e dei dieci per quelli dell'università e la ricerca), di cui all'art. 10, comma 4, lettera *d*), evita l'eccessiva concentrazione delle astensioni che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuità, del servizio pubblico;

l'art. 10, comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*) stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che avrà la durata massima di un'intera giornata, sia agli scioperi successivi ai primi, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore), nonché per gli scioperi brevi, fatta eccezione per la previsione relativa al solo settore scuola di cui al comma 6, lettera *b*), secondo il quale gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative o di ciascun turno per il personale ATA, e per quella relativa al personale AFAM di cui al comma 10, lettera *a*);

l'introduzione dei periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi, prevista dall'art. 10, commi 6, lettera *f*), 7 lettera *d*) e 9 concede più ampi margini di garanzia del servizio a tutela degli utenti ed è necessaria ai fini del perseguimento di un effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali degli utenti;

in relazione a tale previsione, appaiono particolarmente significative le misure di garanzia del servizio scolastico introdotte dall'art. 10, comma 6, lettera *f*), che prevede un primo periodo di franchigia in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico (tra il 1° e il 5 settembre) al fine di consentire lo svolgimento delle attività prepedeutiche all'avvio delle attività didattiche, nonché due ulteriori periodi di franchigia che sono stati individuati nei tre giorni successivi la ripresa dell'attività didattica dopo la pausa natalizia e pasquale: tali misure, nel complesso, consentono di rimediare alla grave lacuna di cui al precedente Accordo del 1999, che nulla prevedeva in materia e, nel contempo, offrono un efficace rimedio contro i disagi lamentati dagli utenti per la proliferazione di azioni di sciopero a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico e di alcune festività: tempistica che, peraltro, non consentiva al dirigente scolastico di fornire all'utenza una adeguata informazione;

l'art. 10, comma 11, stabilisce che, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, le parti si impegneranno ad introdurre lo sciopero «virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella ordinaria, definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali, con evidenti effetti benefici per l'utenza;


per quanto riguarda le istituzioni scolastiche ed educative, l'art. 2 individua in maniera analitica i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori costituzionalmente tutelati;

il contingente del personale docente, educativo ed ATA necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili, nonché le relative figure professionali esonerate dallo sciopero, sono determinati secondo i criteri generali indicati nell'art. 3, primo comma. Il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi sono demandati ad appositi protocolli d'intesa che il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative dovranno sottoscrivere presso ogni istituzione scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;

all'art. 3, comma 5, viene prevista un'accurata informazione all'utenza da parte del dirigente scolastico, che deve comprendere l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti nonché quelli di cui si prevede l'erogazione anche sulla base delle adesioni volontarie precedentemente comunicate;

tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, offre una soluzione efficace al problema dell'informazione agli utenti che sino ad oggi veniva formulata dai dirigenti scolastici in termini così generici da impedire qualsiasi ragionevole valutazione prognostica circa l'effettivo impatto dell'astensione collettiva e, in ultima analisi, circa la possibilità/probabilità di fruire in concreto del servizio il giorno dello sciopero: una situazione, questa, non accettabile in un comparto in cui tanto i dati sulla rappresentatività delle sigle sindacali quanto quelli sulle adesioni alle azioni di sciopero e, almeno a partire dal 2020, sulla concreta incidenza delle stesse sul servizio sono oggetto di rilevamento e misurazione ad opera del MIUR;

l'importanza di tale assunto è stata già ampiamente rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 «la diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante»; la medesima delibera ha sottolineato che «tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni ritenute utili»;



in una diversa visuale, è risultato evidente, in questi anni, come a scioperi proclamati da sigle poco rappresentative sia stata talvolta data dalla stampa un'eccessiva e ingiustificata risonanza mediatica causando confusione e allarme negli utenti; la comunicazione agli organi di stampa da parte del MIUR e della Funzione pubblica, prevista all'art. 10, comma 3, circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate, costituisce un'indubbia novità e offre una prima soluzione a tale problema assicurando una corretta informazione all'utenza ed evitando il c.d. «effetto annuncio»;

sempre nel settore della scuola, assume un'importanza centrale l'art. 10, comma 6, lettera a), ultimo periodo, nel quale è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l'effettiva continuità del diritto all'istruzione e all'attività educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni indispensabili da garantire indicate nell'art. 2, un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: quaranta ore nelle scuole materne e primarie e sessanta negli altri ordini e gradi di istruzione;

nella disposizione sopra richiamata è stata altresì introdotta, in via sperimentale, una clausola generale di chiusura in base alla quale viene in ogni caso, assicurata, nell'anno scolastico, l'erogazione per ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario scolastico complessivo;

tale clausola sperimentale è accompagnata, all'art. 12, dall'assunzione del preciso impegno delle parti sociali a rivedersi qualora la stessa si dimostri nella prassi non in grado di garantire un ragionevole contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco, anche tenendo conto dei dati raccolti attraverso la nuova procedura di monitoraggio introdotta dal MIUR, volta, come detto, a rilevare il numero di classi e plessi scolastici chiusi in conseguenza dello sciopero; a tale fine viene istituita una commissione paritetica composta da ARAN e organizzazioni sindacali che rappresenta un importante strumento di confronto e di coordinamento fra tutte le parti sociali coinvolte al fine di ridurre e contenere i relativi disservizi e assicurare l'effettività della nuova disciplina contrattuale;

infine, nell'art. 10, comma 5, è previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: una disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una più agile riprogrammazione del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a mitigare l'impatto dell'astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove possibile, la continuità del servizio;

per quanto riguarda il settore dell'università e le aziende ospedaliere universitarie, l'art. 4 individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, mentre le modalità di individuazione dei

contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare in caso di sciopero, sono demandate dall'art. 5 ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;

l'art. 6 elenca i servizi pubblici da considerare essenziali negli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 13 luglio 2016, garantendo, in caso di sciopero, la continuità delle prestazioni indispensabili individuate al comma 2, lettere A, B, C, D, E ed F;

per quanto concerne l'individuazione dei contingenti di personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare in caso di sciopero degli enti di ricerca, nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione degli stessi, tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta e delle condizioni di sicurezza, l'art. 7 demanda ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo;


l'art. 8 individua, per la prima volta, i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni di alta formazione (AFAM), con particolare riferimento alla continuità del diritto all'istruzione, nonché le prestazioni indispensabili da garantire al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente tutelati, prevedendo al comma 2, lettera a1), lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento ove previsto per la validità del corso;

l'art. 9, invece, rinvia ad appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali da stipularsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'allegato accordo per l'individuazione dei contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area, e dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni necessarie;

nel suo complesso, il testo recepisce, in maniera sostanziale, le richieste avanzate dalla Commissione con nota del 18 luglio 2019 ed esplicitate nei precedenti e successivi incontri con l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca;

l'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno mostrato un indiscutibile senso di responsabilità e di disponibilità nel ricercare, attraverso un percorso quanto più ampiamente condiviso, anche su impulso della Commissione e con il proficuo supporto del MIUR, le condizioni per il raggiungimento di un accordo sulle procedure di raffreddamento e sulle ulteriori misure da garantire in caso di astensione collettiva più rispondente alle attuali esigenze dell'utenza, pur nel rispetto del diritto di sciopero, nel suo nucleo essenziale;

resta l'impegno di tutti i soggetti coinvolti a collaborare al fine di assicurare che all'art. 10, comma 6, lettera a), sia assicurata piena effettività, anche valutando l'op-



portunità di adottare nei plessi scolastici gli strumenti di rilevazione ritenuti a tale fine adeguati, nonché a vigilare sulla concreta idoneità del sistema di limiti e garanzie istituito a realizzare il contemperamento tra i diritti costituzionali in gioco;

in questo senso, risulta altresì significativa la creazione di una commissione paritetica e l'instaurazione di tavoli di confronto e monitoraggio permanente volti, nel loro complesso, a conferire all'accordo un carattere dinamico, non più statico, consentendo l'eventuale ripensamento e adeguamento delle disposizioni considerate «sperimentali» ai mutamenti tecnologici, economici e sociali che potranno intervenire nel corso del tempo;

Rilevato che l'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'ARAN, alle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, al MIUR, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2020

Il Presidente: SANTORO-PASSARELLI

ALLEGATO

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Sommario

Art. 1. Campo di applicazione e finalità.

Art. 2. Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative.

Art. 3. Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative.

Art. 4. Servizi pubblici essenziali per le università e le AOU.

Art. 5. Contingenti di personale per università e le AOU.

Art. 6. Servizi pubblici essenziali negli enti di ricerca.

Art. 7. Contingenti di personale negli enti di ricerca.

Art. 8. Servizi pubblici essenziali nell'AFAM.

Art. 9. Contingenti di personale nell'AFAM.

Art. 10. Norme da rispettare in caso di sciopero.

Art. 11. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Art. 12. Clausola sperimentale.

Art. 13. Norme finali.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca, da ultimo elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali:

a) a livello di comparto;

b) a livello nazionale con riferimento a tutte le amministrazioni o istituzioni ricomprese in ciascuna delle diverse tipologie indicate nei successivi articoli 2, 4, 6 e 8;

c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica;

d) a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più sedi di un territorio.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

5. Nel presente accordo con il termine «istituzioni scolastiche, educative o di alta formazione» si intendono:

I. le «istituzioni scolastiche ed educative» che sono: le scuole statali di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative;

II. le «istituzioni di alta formazione», che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - (ISIA), i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

6. Il riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come legge n. 146/1990.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

1. Ai sensi della legge n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative sono:

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge n. 146/1990;

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

